

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1469

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ASQUINI, FORMENTINI, FRONTINI, ALDA GRASSI, MAGISTRONI,  
ANGHINONI, METRI, PERABONI, PROVERA, ONGARO, ORESTE  
ROSSI, OSTINELLI, SARTORI, GIANMARCO MANCINI, MARONI,  
POLLI, BAMPO, AIMONE PRINA**

Semplificazione degli oneri formali in materia di  
bolle di accompagnamento

*Presentata il 5 agosto 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non ci soffermeremo ad elencare tutti i problemi normativi ed economici che assillano le aziende in questo periodo, ma siamo costretti a porre l'accento sulla materia « bolle di accompagnamento » ed in particolare su di una modifica introdotta dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, collegata alla legge finanziaria 1992, all'articolo 1, secondo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in cui sono previsti nuovi obblighi formali per la compilazione delle bolle d'accompagnamento: le quantità dovranno, dal 27 settembre 1992, essere espresse tanto in cifre che in lettere sulle bolle compilate sia a mano che con sistemi meccanografici.

Pertanto, onorevoli colleghi, oltre ad introdurre il rischio per i contribuenti di infiniti errori formali che ricadrebbero in

maniera assai pesante sulle più piccole imprese (o sugli artigiani), ora si vorrebbero obbligare i contribuenti a sostenere anche una costosa operazione di modifica dei programmi (per le ditte informatizzate) e di cambio della modulistica fiscale che va sicuramente a incidere per diverse centinaia di migliaia di lire sui bilanci, colpiti anche recentemente da nuove imposte e maggiori costi di gestione.

D'altro canto non si riesce ad intravedere quali dovrebbero essere i considerevoli vantaggi per l'erario con l'introduzione delle variazioni previste dalla legge n. 413 del 1991: se qualcuno prima tentava di evadere il fisco fatturando meno di quanto realmente incassato, potrà, dopo questa norma, continuare tranquillamente a farlo; se qualcuno tentava di evadere il fisco, aggiungendo un « uno » davanti a quanto scritto in cifre in caso di

controllo della finanza durante il trasporto (così da far diventare, ad esempio, 01 101), dopo questa norma potrà continuare a farlo, solo aggiungendo anche la stringa alfanumerica « cento » davanti al numero in lettere « uno ».

Non continueremo oltre, per non entrare nella grottesca, assolutamente inutile, codifica letterale delle cifre stampate da sistemi meccanografici; è compito del governo di ogni stato civile inserire tutte le norme necessarie a combattere l'evasione, ma è altresì suo compito rendere facile e inattaccabile la gestione fiscale delle imprese, evitando norme che aumentino

« l'antipatia » verso il fisco o, peggio tentino di tendere « trabocchetti » formali ai piccoli e agli onesti imprenditori per coprire l'incapacità di « scovare » le grandi evasioni fiscali.

Sollecitiamo pertanto l'approvazione dell'articolo unico di questa proposta di legge volta, quantomeno, a ristabilire la vecchia situazione, nell'attesa di un completo riordino della materia e di un'avvicinamento all'Europa (alla quale dobbiamo adeguarci) dove le bolle di accompagnamento sono considerate una delle tante « stramberie » del sistema fiscale italiano.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. All'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, come modificato dall'articolo 12, comma 14, della legge 31 dicembre 1991, n. 413, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) natura, qualità e quantità dei beni trasportati ».

2. Il comma 15 dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.